



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO PATRIMONIO E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GOLDONI PAOLO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 31/03/2022

OGGETTO: Affidamento del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi in materia di personale di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 alla Ditta A.L.M.A. S.p.A. - Quinquennio 2022 - 2026 - Codice CIG: Z3235D4B7C.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Trentuno** del mese di **Marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 09, in data 27.01.2021, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2021 – Approvazione";
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, in data 30.04.2021, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28, in data 30.04.2021, avente ad oggetto: "Bilancio 2021–2023 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 02, in data 11.02.2022, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2022 – Approvazione";
Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Premesso che il servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti richiede specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale e quindi, il supporto di personale altamente qualificato che si occupi in via esclusiva del servizio;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs.vo n. 50/2016;

Dato atto che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016, in particolare il comma 2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai €. 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.vo n. 50/2016:

* art. 36, comma 2: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

* art. 32, comma 14: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;*

Rilevato che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo n. 50/2016;

Dato atto che:

- in termini generali, i Comuni e gli altri Enti Locali (“restanti amministrazioni” di cui all'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A.;

- nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- anche gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

3. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica,

§ gas,

§ carburanti rete e carburanti extra-rete,

§ combustibili per riscaldamento,

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

Atteso che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente capoverso;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, commi 495, lett. b) e 502, lett. a), b) e c), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ostana. Responsabile Procedimento: Maurino Antonella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- ovviamente, i riferimenti alle norme del D.P.R. n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

Considerato che fino ad ora il servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi è stato svolto con piena soddisfazione di questo Ente dalla Ditta A.L.M.A. S.p.A. che, peraltro, è in possesso degli archivi aggiornati e storici in quanto gestiva la quasi totalità degli Enti facenti parte dell'attuale Unione anche precedentemente all'accorpamento;

Vista l'offerta economica prodotta da A.L.M.A. S.p.A. in data 31.01.2022, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 267 in data 01.02.2022, in cui veniva stabilito il costo annuo di €. 780,00 oltre IVA per il servizio di gestione quinquennale degli stipendi ed adempimenti connessi, fornendo gratuitamente, oltre alla predisposizione ed all'invio telematico del Mod. 770 Semplificato e del Modello 770 Ordinario annuale, anche l'invio delle certificazioni riferite ai redditi corrisposti negli anni dal 2022 al 2026;

Visto l'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito con Legge del 17.12.2010, n. 217;

Vista altresì la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora ANAC, n. 4 del 07 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- risulta regolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

Visto l'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di affidare direttamente alla Ditta A.L.M.A. S.p.A., con sede in Via Frabosa n. 29/b in Villanova Mondovì (Cn) – Partita IVA: 00572290047, il servizio in oggetto per gli anni 2022–2026, approvando l'offerta presentata dalla predetta Ditta in data 31.01.2022 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 267 in data 01.02.2022, che prevede l'importo complessivo per i cinque anni di €. 3.900,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari ad €. 4.758,00.
3. Di disporre che il contratto venga stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale.

4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti), la somma di €. 951,60 annuali (IVA compresa) con imputazione sul Codice Meccanografico 01.03.1 – Cap. 80/5 – gestione competenza del bilancio dell'esercizio corrente, in corso di predisposizione, il quale verrà dotato della necessaria disponibilità.

5. Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso e su esercizi non considerati nel bilancio, a norma dell'art. 183, comma 6, del vigente TUEL trova presupposto nella:

- lettera a) del richiamato comma 6): attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

- lettera b) del richiamato comma 6): spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice Civile.

6. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.

7. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla suddetta fornitura dovranno riportare il numero di CIG (codice identificativo della gara) rilasciato dall'ANAC.

8. Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni suddette per l'anno 2022, per l'intero importo lordo, avverrà entro il 31 dicembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: GOLDONI Paolo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)